

# **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE** **“TOGETHER CON ROBERTO ODV”**

## **SOMMARIO**

|                                                                                                                                  |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Titolo I .....</b>                                                                                                            | <b>3</b>                                     |
| <b>Costituzione e scopi .....</b>                                                                                                | <b>3</b>                                     |
| <b>Art.1 - Denominazione-sede-durata .....</b>                                                                                   | <b>3</b>                                     |
| <b>Art.1-bis - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo “ODV” o dell'indicazione di “organizzazione di volontariato” .....</b> | <b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b> |
| <b>Art.2 - Attività di interesse generale .....</b>                                                                              | <b>3</b>                                     |
| <b>Art.3 - Finalità e attività .....</b>                                                                                         | <b>3</b>                                     |
| <b>Titolo II.....</b>                                                                                                            | <b>6</b>                                     |
| <b>Norme sul rapporto associativo.....</b>                                                                                       | <b>6</b>                                     |
| <b>Art.4 - Norme sull'ordinamento interno .....</b>                                                                              | <b>6</b>                                     |
| <b>Art.5 - Associati .....</b>                                                                                                   | <b>6</b>                                     |
| <b>Art.6 - Procedura di ammissione.....</b>                                                                                      | <b>6</b>                                     |
| <b>Art.7 - Diritti e doveri degli associati .....</b>                                                                            | <b>7</b>                                     |
| <b>Art.8 - Cause di cessazione del rapporto associativo.....</b>                                                                 | <b>7</b>                                     |
| <b>Titolo III .....</b>                                                                                                          | <b>8</b>                                     |
| <b>Norme sul volontariato.....</b>                                                                                               | <b>8</b>                                     |
| <b>Art.9 - Dei volontari e dell'attività di volontariato.....</b>                                                                | <b>8</b>                                     |
| <b>Art.10 - Dei volontari e delle persone retribuite .....</b>                                                                   | <b>8</b>                                     |
| <b>Titolo IV .....</b>                                                                                                           | <b>9</b>                                     |
| <b>Organi sociali .....</b>                                                                                                      | <b>9</b>                                     |
| <b>Art.11 - Organi dell'Associazione .....</b>                                                                                   | <b>9</b>                                     |
| <b>Art.12 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento.....</b>                         | <b>9</b>                                     |
| <b>Art.13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum.....</b>                                                                    | <b>10</b>                                    |
| <b>Art.14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum .....</b>                                                               | <b>10</b>                                    |
| <b>Art.15 - L'Assemblea degli associati: regole di voto.....</b>                                                                 | <b>11</b>                                    |
| <b>Art.16 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica.....</b>                                                     | <b>11</b>                                    |
| <b>Art.17 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto .....</b>                                 | <b>11</b>                                    |
| <b>Art.18 - Competenze del Consiglio Direttivo .....</b>                                                                         | <b>12</b>                                    |
| <b>Art.19 - Il Presidente: poteri e durata in carica.....</b>                                                                    | <b>13</b>                                    |
| <b>Art.20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo.....</b>                                        | <b>13</b>                                    |

|                                                                                       |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Art.21 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento</b> | <b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b> |
| <b>Art.22 - Competenze dell'organo di controllo</b>                                   | <b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b> |
| <b>Art.23 - L'organo di revisione</b>                                                 | <b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b> |
| <b>Art.24 - Responsabilità degli organi sociali</b>                                   | 14                                           |
| <b>Titolo V</b>                                                                       | 14                                           |
| <b>I libri sociali</b>                                                                | 14                                           |
| <b>Art.25 - Libri sociali e registri</b>                                              | 14                                           |
| <b>Titolo VI</b>                                                                      | 14                                           |
| <b>Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio</b>             | 14                                           |
| <b>Art.26 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro</b>              | 14                                           |
| <b>Art.27 - Risorse economiche</b>                                                    | 14                                           |
| <b>Art.28 - Bilancio di esercizio</b>                                                 | 15                                           |
| <b>Titolo VII</b>                                                                     | 15                                           |
| <b>Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio</b>                    | 15                                           |
| <b>Art.29 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio</b>                             | 15                                           |
| <b>Titolo VIII</b>                                                                    | 15                                           |
| <b>Disposizioni finali</b>                                                            | 15                                           |
| <b>Art.30 - Norme di rinvio</b>                                                       | 15                                           |

## **Premessa**

L'Associazione "*Together con Roberto*" è nata in ricordo di Roberto Galli, strappato alla vita all'età di soli 31 anni, per non dimenticare l'esempio che ci ha lasciato: amava la vita, l'amicizia, la famiglia, il volontariato, la solidarietà ed il suo territorio, e con il pensiero costantemente rivolto a lui troveremo la forza di trasformare il dolore nella realizzazione di tante opere di bene.

## **Titolo I**

### **Costituzione e scopi**

#### **Art.1 - Denominazione-sede-durata**

1. L'Associazione non riconosciuta denominata "*Together con Roberto ODV*", di seguito indicata anche come "*Associazione*" è regolata dal Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "*Codice del Terzo settore*"), e dalle norme del Codice civile in tema di associazioni.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Tenno (TN). L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Tenno non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera nel territorio della provincia di Trento, ed intende operare anche in ambito nazionale ed internazionale.<sup>i</sup>
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

#### **Art.2 - Attività di interesse generale**

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,<sup>ii</sup> attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi,<sup>iii</sup> delle seguenti attività di interesse generale:<sup>iv</sup>
  - a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore;<sup>v</sup>
  - b) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125, e successive modificazioni;
  - c) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore;

#### **Art.3 - Finalità e attività**

1. L'Associazione persegue le seguenti finalità:<sup>vi</sup>
  - a) assistere moralmente e materialmente le popolazioni che nel loro Paese d'origine si trovano in grave situazione di bisogno, raccogliendo e inviando loro beni di prima necessità quali cibo, denaro, vestiti, medicine;

- b) aiutare e sostenere i popoli del Terzo mondo, ed in particolare le fasce più giovani, promuovendo l'adozione a distanza, garantendo loro le basilari cure sanitarie di cui essi necessitano, e permettendo ad essi di poter accedere alla scolarizzazione di base attraverso interventi finalizzati a creare le strutture a ciò attrezzate e/o fornendo sostegno a Enti pubblici o privati operanti in quegli Stati con le medesime finalità.
- c) sostenere le popolazioni del mondo che versano in condizioni di estrema povertà, in situazioni di fame e di sofferenza collettive derivanti ad esempio da calamità naturali o da effetti distruttivi dell'azione umana;
- d) favorire il miglioramento delle condizioni di vita, nonché delle condizioni sociali, economiche, sanitarie, scolastiche e culturali delle popolazioni del Terzo mondo, e in particolare dei bambini e dei ragazzi, promuovendo e realizzando progetti di solidarietà sociale ed internazionale, anche mediante l'invio di esperti e volontari con mansioni d'intervento e monitoraggio;
- e) sensibilizzare la collettività locale sulle tematiche relative alle suddette popolazioni in situazioni di fame, sofferenza e povertà, nonché in generale ai problemi legati alla giustizia, allo sviluppo e alla pace
- f) restituire alle categorie umane più deboli la dignità dovuta, garantendo pari opportunità di vita senza discriminazioni di sesso, etnia, religione e credo politico;
- g) svolgere attività di sensibilizzazione, informazione e formazione atte a sviluppare negli individui spirito di solidarietà e condivisione nei confronti delle grandi problematiche socio-economiche, quali la fame, la sete, la salute, il sottosviluppo, la povertà e l'emarginazione, in Italia e nel mondo;
- h) svolgere attività di cooperazione allo sviluppo in favore delle popolazioni dei Paesi svantaggiati e sostenere i diritti di categorie particolari (donne, fanciulli, disabili) e della società civile locale;
- i) promuovere una cultura della pace e della solidarietà, incoraggiando al contempo nuovi stili di vita che mirino alla sobrietà;
- j) offrire occasioni di formazione e aggiornamento ai volontari.

2. Al fine di raggiungere le finalità menzionate al comma precedente, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:<sup>vii</sup>

- a) assistere moralmente e materialmente le popolazioni che nel loro Paese d'origine si trovano in grave situazione di bisogno, raccogliendo e inviando loro beni di prima necessità quali cibo, denaro, vestiti, medicine;
- b) aiutare e sostenere i popoli del Terzo mondo, ed in particolare le fasce più giovani, promuovendo l'adozione a distanza, garantendo loro le basilari cure sanitarie di cui essi necessitano, e permettendo ad essi di poter accedere alla scolarizzazione di base attraverso interventi finalizzati a creare le strutture a ciò attrezzate e/o fornendo sostegno a Enti pubblici o privati operanti in quegli Stati con le medesime finalità;
- c) promuovere incontri, dibattiti, seminari al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica provinciale e nazionale circa le gravi e problematiche condizioni di disagio sociale, sanitario ed economico delle persone che vivono nelle aree svantaggiate del mondo;
- d) promuovere, in ambito locale, manifestazioni e campagne di sensibilizzazione e di raccolta fondi, anche attraverso l'organizzazione di spettacoli di natura socio-culturale e sportiva, per il sostegno delle iniziative e dei progetti menzionati in precedenza;
- e) collaborare con altre organizzazioni di volontariato, Enti pubblici e privati, al fine di promuovere, sviluppare o coordinare azioni di cooperazione e solidarietà internazionale attinenti alle finalità istituzionali dell'Associazione.

- f) promuovere e/o finanziare e/o sviluppare progetti ed iniziative di solidarietà e cooperazione internazionale per sostenere le popolazioni più svantaggiate del mondo, operando in partnership con enti pubblici e privati locali, monitorandone la realizzazione anche mediante l'invio sul posto di esperti e volontari;
- g) studio e realizzazione di progetti di sviluppo mirati al sostegno delle popolazioni più svantaggiate del mondo, seguendo un'ottica di partenariato a livello locale;
- h) attuazione di sostegni a distanza, rivolta sia a singole persone che a gruppi che abbiano come fine quello di dare, col tempo, autonomia a chi è aiutato e che siano seguiti da un referente in loco;
- i) concretizzare momenti di confronto e di scambio di esperienze con altri gruppi e/o organizzazioni aderenti;
- j) realizzare studi, ricerche e indagini sulle realtà più povere e svantaggiate del mondo;
- k) promuovere ed organizzare campagne di sensibilizzazione ed altre forme di raccolta fondi sul territorio provinciale, al fine di far conoscere e finanziare i progetti dell'Associazione;
- l) promuovere ed organizzare eventi ed iniziative di tipo culturale, ed in particolare di carattere formativo ed informativo, quali, a mero titolo esemplificativo, incontri nelle scuole, serate informative, conferenze, convegni, mostre, proiezioni, in relazione alle tematiche istituzionali, ed in particolare alla solidarietà, all'educazione allo sviluppo e alla cooperazione decentrata;
- m) formare ed inviare volontari nell'ambito di programmi di cooperazione, intesa come scambio di valori e di esperienze;
- n) promuovere e/o finanziarie e/o realizzare progetti o altre iniziative di carattere socio-assistenziale e/o socio-educativo, anche promosse da altri enti e organizzazioni, rivolte agli individui residenti in territorio provinciale che si trovano in condizione di svantaggio e disagio;
- o) raccogliere ed inviare alle popolazioni che vivono in stato di bisogno e sofferenza, oppure donare ad enti o organizzazioni che operano nei Paesi poveri, beni di prima necessità quali, a mero titolo esemplificativo, cibo, denaro, vestiti, dispositivi medici, materiale sanitario ed articoli per la scuola e per la casa;
- p) utilizzare i possibili strumenti informatici (ad esempio sito internet, pagina facebook o altro social network), allo scopo di divulgare e fare conoscere le tematiche istituzionali dell'Associazione, oltre a pubblicizzarne l'attività ed incentivare l'adesione di nuovi volontari;
- q) creare reti e collaborazioni pro-attive con altri enti non profit operanti a livello nazionale ed internazionale, così come con altri enti pubblici di carattere locale, nazionale ed internazionale, anche stipulando con questi ultimi rapporti contributivi e convenzionati;
- r) svolgere ogni altra attività, non specificamente menzionata in tale elenco, ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

- s) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
3. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.
4. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

## **Titolo II**

### **Norme sul rapporto associativo**

#### **Art.4 - Norme sull'ordinamento interno**

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

#### **Art.5 - Associati<sup>viii</sup>**

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle organizzazioni di volontariato.<sup>ix</sup>
3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

#### **Art.6 - Procedura di ammissione**

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse<sup>x</sup> presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione.<sup>xi</sup> In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (giorni) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria,<sup>xii</sup> entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

### **Art.7 - Diritti e doveri degli associati**

1. Gli associati hanno il diritto di:
  - a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
  - b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
  - c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.<sup>xiii</sup>
2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.
3. Gli associati hanno il dovere di:
  - a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
  - b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
  - c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

### **Art.8 - Cause di cessazione del rapporto associativo**

1. La qualità di associato si perde per:
  - a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
  - b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.6 del presente Statuto.
2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria,<sup>xiv</sup> entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

### **Titolo III**

#### **Norme sul volontariato**

##### **Art.9 - Dei volontari e dell'attività di volontariato**

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

##### **Art.10 - Dei volontari e delle persone retribuite**

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori

impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.<sup>xv</sup>

## **Titolo IV**

### **Organi sociali**

#### **Art.11 - Organi dell'Associazione**

1. Sono organi dell'Associazione:<sup>xvi</sup>

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;<sup>xvii</sup>

2. Ai componenti degli organi sociali, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

#### **Art.12 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento**

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.<sup>xviii</sup>

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto)<sup>xix</sup> degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera, email o altro mezzo telematico almeno 8 (otto) giorni<sup>xx</sup> prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza,<sup>xxi</sup> sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea

si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

### **Art.13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum<sup>xxii</sup>**

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;<sup>xxiii</sup>
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- f) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- g) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

### **Art.14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum**

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati<sup>xxiv</sup> e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

#### **Art.15 - L'Assemblea degli associati: regole di voto**

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.<sup>xxv</sup>
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a colui che esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi. Gli associati minorenni sono quindi computati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari.<sup>xxvi</sup>
4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti.

#### **Art.16 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica**

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati<sup>xxvii</sup> in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero dispari di membri che può variare da 5 (cinque) a 11 (undici), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.
2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni<sup>xxviii</sup> e sono rieleggibili<sup>xxix</sup>. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

#### **Art.17 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto**

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
2. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera, email o altro mezzo telematico almeno 4 (quattro) giorni<sup>xxx</sup> prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

7. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza dei Consiglieri presenti.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

### **Art.18 - Competenze del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli associati;
- b) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;<sup>xxxi</sup>
- f) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- g) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- i) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- j) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- k) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- l) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- m) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;<sup>xxxii</sup>
- n) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- o) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

4. Il Tesoriere si occupa della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione, e in particolare della tenuta dei libri contabili.

### **Art.19 - Il Presidente: poteri e durata in carica**

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.
3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.<sup>xxxiii</sup>
5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
  - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
  - b) curare l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
  - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

### **Art.20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo**

1. La carica di Consigliere si perde per:
  - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;<sup>xxxiv</sup>
  - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
  - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.16, c.2, del presente Statuto;
  - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.8 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione,<sup>xxxv</sup> salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.<sup>xxxvi</sup>
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto<sup>xxxvii</sup> e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere

ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

### **Art.21 - Responsabilità degli organi sociali**

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

## **Titolo V**

### **I libri sociali**

### **Art.22- Libri sociali e registri**

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:<sup>xxxviii</sup>
  - a) il libro degli associati;
  - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
  - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
  - d) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

## **Titolo VI**

### **Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio**

### **Art.23 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro**

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

### **Art.24 - Risorse economiche**

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
  - a) quote associative;
  - b) contributi pubblici e privati;
  - c) donazioni e lasciti testamentari;
  - d) rendite patrimoniali;
  - e) attività di raccolta fondi;

- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

2. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.<sup>xxxix</sup>

#### **Art.25 - Bilancio di esercizio<sup>xl</sup>**

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.<sup>xli</sup>
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio,<sup>xlii</sup> il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni<sup>xliii</sup> dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

### **Titolo VII**

#### **Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio**

##### **Art.26 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria secondo i quorum previsti dal presente Statuto.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

### **Titolo VIII**

#### **Disposizioni transitorie e finali**

##### **Art.27 - Disposizioni transitorie**

1. Gli organi sociali, in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto, rimangono in carica sino alla loro naturale scadenza.

##### **Art.28 - Norme di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

---

**i.** Indicare l'ambito di operatività dell'associazione, specificando se questo si limiti solamente al territorio comunale o provinciale, oppure possa estendersi anche al livello nazionale e/o internazionale.

**ii.** Ex art.4, c.2, del Codice del Terzo settore, non possono essere enti del Terzo settore le amministrazioni pubbliche, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati da tali enti.

**iii.** Ex art.32, c.1, del Codice del Terzo settore, le ODV si caratterizzano per svolgere la loro attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi; a differenza delle APS, quindi, le ODV non possono svolgere la loro attività in prevalenza a favore degli associati.

**iv.** Indicare una o più attività di interesse generale che l'associazione intende svolgere e che rientrano fra quelle previste tassativamente dall'art.5, c.1, del Codice del Terzo settore, che vengono qui di seguito riportate:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il

- 
- pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n.106;
  - q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
  - r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
  - s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n.141, e successive modificazioni;
  - t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
  - u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
  - v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
  - w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244;
  - x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n.184;
  - y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, e successive modificazioni;
  - z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

**v.** Poniamo il caso di un'associazione che intende operare a sostegno dei bambini in difficoltà che vivono nei Paesi poveri ed in via di sviluppo: si ritiene che essa potrà selezionare dall'elenco di cui alla nota precedente la lettera n), relativa alla cooperazione allo sviluppo e la lettera u), relativa alla beneficenza e al sostegno a distanza. Si consiglia di inserire le varie lettere nella loro formulazione completa.

**vi.** Le finalità sono gli obiettivi di natura ideale di un'associazione, il cui perseguimento rappresenta la vera e propria ragion d'essere (o *mission*) dell'organizzazione.

Riprendendo l'esempio fatto alla nota precedente, un'associazione potrà avere come finalità quella di sostenere e aiutare i bambini in difficoltà che vivono nei Paesi poveri e in via di sviluppo, al fine di migliorarne le condizioni di vita.

**vii.** Le attività sono le azioni pratiche e concrete attraverso le quali vengono perseguite le finalità (elencate all'art.3, c.1) e pertanto realizzate le attività di interesse generale (elencate all'art.2, c.2).

Per riprendere l'esempio legato alla solidarietà internazionale fatto nelle note precedenti: la cooperazione allo sviluppo rappresenta l'attività di interesse generale di cui all'art.5, c.1, lett. n) del Codice del Terzo settore; l'aiuto e il sostegno ai bambini che vivono nei Paesi poveri con l'obiettivo di migliorarne le condizioni di vita è la finalità dell'ente; l'invio di cibo, vestiti, medicine, farmaci, ed in generale di altri beni di prima necessità è una delle possibili attività specifiche da menzionare in statuto per perseguire quel fine.

---

**viii.** Ex art.32, c.1, del Codice del Terzo settore, il numero minimo di associati necessario per acquisire e mantenere la qualifica di ODV è di 7 persone fisiche o 3 ODV, le quali devono essere presenti sia in fase di costituzione che durante la vita dell'associazione. Non esiste invece un numero massimo di associati.

Se, successivamente alla costituzione, il numero di associati diviene inferiore a quello minimo previsto per legge, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore, a meno che essa non formuli richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

**ix.** Ciò sulla base di quanto disposto dall'art.32, c.2, del Codice del Terzo settore.

**x.** Ex art.21, c.1, del Codice del Terzo settore, è comunque possibile porre dei requisiti e dei criteri per l'ammissione di nuovi associati, i quali non devono però avere natura discriminatoria, e devono inoltre essere coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta dall'associazione.

**xi.** Ex art.23, c.1, del Codice del Terzo settore, può essere previsto un procedimento di ammissione diverso rispetto a quello indicato dallo stesso articolo e riportato nel modello di statuto, ad esempio stabilendo che il Consiglio Direttivo deleghi il potere di ammettere nuovi associati ad un altro organo sociale (ad esempio l'Assemblea).

**xii.** Il potere di pronunciarsi sull'istanza di colui che si è visto rifiutare l'ammissione all'associazione può essere assegnato ad un organo diverso dall'Assemblea, quale ad esempio il Collegio dei Proviviri (qualora però tale organo sia previsto dallo statuto).

**xiii.** Ulteriori modalità di esercizio del diritto di esaminare i libri sociali potranno essere disposte in sede regolamentare.

**xiv.** Il potere di pronunciarsi sull'istanza dell'associato escluso può essere assegnato ad un organo diverso dall'Assemblea, quale ad esempio il Collegio dei Proviviri (qualora però tale organo sia previsto dallo statuto).

**xv.** Per acquisire e mantenere la qualifica di ODV occorre necessariamente rispettare la proporzione fra volontari e persone retribuite, in cui il numero di queste ultime non può essere superiore alla metà del numero dei volontari.

Per comprendere meglio il rapporto che deve esistere in una ODV fra volontari e persone retribuite si può formulare il seguente esempio: se una ODV si avvale di 15 persone retribuite (non importa se dipendenti o lavoratori autonomi o di altra natura) deve avere almeno 30 volontari.

**xvi.** Il Presidente non compare nell'elenco degli organi sociali poiché non è eletto direttamente dall'Assemblea, ma è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

**xvii.** L'organo di amministrazione, disciplinato dall'art.26 del Codice del Terzo settore, è ciò che nelle associazioni viene comunemente chiamato Consiglio Direttivo, cioè l'organo di gestione. Nel modello di statuto si utilizza appunto il termine "Consiglio Direttivo".

---

**xviii.** Rispetto a quanto indicato dal modello di statuto, è possibile prevedere più di una delega per associato: l'art.24, c.3, del Codice del Terzo settore stabilisce infatti che per ciascun associato è possibile rappresentare sino ad un massimo di 3 associati nelle associazioni che hanno un numero di associati inferiore a 500; e sino ad un massimo di 5 associati nelle associazioni che hanno 500 o più associati.

Lo statuto potrebbe comunque altresì non prevedere alcun meccanismo di delega.

**xix.** Può essere prevista una percentuale minima di associati per convocare l'Assemblea diversa da quella prevista nel modello di statuto, purché non inferiore a 1/10 degli associati.

**xx.** Può essere previsto un termine diverso per la convocazione dell'Assemblea rispetto a quello indicato nel modello di statuto, comunque non inferiore a 7 giorni.

**xxi.** La videoconferenza è una modalità facoltativa di svolgimento dell'Assemblea, comunque espressamente prevista dall'art.24, c.4, del Codice del Terzo settore. La stessa disposizione prevede la possibilità di disciplinare a livello statutario il voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

**xxii.** Gli statuti delle associazioni composte da 500 o più associati possono disciplinare le competenze dell'Assemblea (elencate negli articoli 13 e 14 del modello di statuto) in deroga a quanto stabilito dall'art.25, c.1, del Codice del Terzo settore, purché siano rispettati i principi di democraticità, pari opportunità, eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

**xxiii.** Ex art.14, c.1, del Codice del Terzo settore, la redazione del bilancio sociale è obbligatoria solamente per gli enti del Terzo settore che hanno più di 1 milione di Euro di entrate o ricavi annui.

**xxiv.** Rispetto a quanto indicato dal modello di statuto, è possibile prevedere, in sede di seconda convocazione, un quorum costitutivo più basso per le modifiche statutarie, la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

Fermo restando che il Codice civile sembra ammettere (all'art.21, c.2) la possibilità di non prevedere in statuto alcun quorum né costitutivo né deliberativo, la Circolare del Ministero del Lavoro n.20 del 27 dicembre 2018 ha evidenziato come l'approvazione delle modifiche statutarie dovrebbe comunque essere disposta con una procedura rafforzata, tale da garantire un livello di rappresentatività dell'Assemblea più elevato rispetto a quello ordinario. Ciò al fine di impedire che una minoranza di associati possa introdurre variazioni strutturali dell'organizzazione, ledendo in tal modo il principio democratico.

**xxv.** Il principio “una testa un voto” può essere derogato in base all'art.24, c.2, del Codice del Terzo settore, il quale prevede che nelle associazioni di “secondo livello” (formate interamente da enti giuridici) oppure “miste” (formate sia da persone fisiche che da enti giuridici) lo statuto può assegnare più voti (sino ad un massimo di 5) agli enti del Terzo settore associati, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti.

**xxvi.** La questione del diritto di voto per gli associati minorenni è oggi discussa e sul punto non vi è unanimità in dottrina.

La prima possibilità per disciplinare tale aspetto, prevista in automatico dal nostro statuto, si basa su una recente ordinanza della Corte di Cassazione (la numero 23228 del 2017), che ha chiarito come sia illegittimo limitare l'esercizio dei diritti partecipativi (e quindi anche del diritto di voto) per gli

---

associati minorenni, dato che essi *“sono rappresentati ex lege dai genitori ovvero dal responsabile genitoriale”*. La Nota n.1309 del 06/02/2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, basandosi proprio su tale pronuncia, afferma come il diritto di voto per gli associati minorenni *“deve ritenersi attribuito ex lege (...) agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi”*.

La seconda possibilità è quella classica, che è stata ed è ad oggi maggioritaria nella prassi, che prevede che colui che esercita la responsabilità genitoriale non può, in rappresentanza del minore, esercitare il diritto di voto. Qualora si scelga tale opzione il comma 3 dell’art.15 dovrà essere riformulato in tal modo: *“Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all’associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell’associato minorenne, non ha diritto di voto. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari.”*

**xxvii.** Ex art.34, c.1, del Codice del Terzo settore, in una ODV tutti i Consiglieri devono essere eletti dall’Assemblea fra le persone fisiche associate dell’ente; non sono ammessi membri di diritto. Se l’associazione è di “secondo livello” (formata interamente da enti giuridici) oppure “mista” (formata sia da persone fisiche che da enti giuridici), gli enti associati devono indicare i propri rappresentanti nel Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri associati.

**xxviii.** Rispetto a quanto indicato dal modello di statuto, può essere prevista una durata diversa per il mandato del Consiglio Direttivo, tale comunque da non impedire il fisiologico avvicendamento democratico che deve caratterizzare un’associazione.

**xxix.** Rispetto a quanto indicato nel modello di statuto, è possibile prevedere un numero massimo di mandati (complessivi e/o consecutivi) per coloro che ricoprono la carica di Consigliere.

**xxx.** Può essere previsto un termine diverso per la convocazione dell’Assemblea rispetto a quello indicato nel modello di statuto, comunque non inferiore a 7 giorni.

**xxxi.** È possibile che lo statuto preveda la nomina, da parte del Consiglio Direttivo, di altre cariche, quali quella di Tesoriere, il quale si occupa della tenuta dei libri contabili dell’associazione.

**xxxii.** Ex art.13, c.6, del Codice del Terzo settore, qualora l’associazione svolga attività diverse da quelle di interesse generale (ex art.6 del Codice) è compito del Consiglio Direttivo documentare il carattere secondario e strumentale di tali attività, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

**xxxiii.** Le dimissioni del Presidente sono un atto giuridico unilaterale e non necessitano pertanto di approvazione da parte del Consiglio Direttivo, il quale si limita a prenderne atto.

**xxxiv.** Le dimissioni del Consigliere sono un atto giuridico unilaterale e non necessitano pertanto di approvazione da parte del Consiglio Direttivo, il quale si limita a prenderne atto.

**xxxv.** La cooptazione è un metodo per la scelta dei nuovi membri di un organo collegiale nel momento in cui alcuni dei membri di tale organo siano cessati prima della scadenza ordinaria. Esso prevede che la scelta del nuovo membro venga fatta dallo stesso organo collegiale senza procedere ad elezioni democratiche.

---

Nelle associazioni, visto il regime democratico che le caratterizza, la nomina per cooptazione può essere fatta dal Consiglio Direttivo scegliendo tra gli associati dell'ente, ma deve comunque essere ratificata dalla prima Assemblea ordinaria utile.

**xxxvi.** Rispetto a quanto previsto dall'art.20, c.2, del modello di statuto, le modalità per sostituire i Consiglieri possono essere disciplinate in modo diverso.

**xxxvii.** Rispetto a quanto indicato dal modello di statuto, è possibile prevedere, applicando per analogia l'art.2386, c.2, del Codice civile in tema di società, che al venir meno della maggioranza dei Consiglieri non decada automaticamente l'intero Consiglio Direttivo, ma che i Consiglieri rimasti in carica convochino l'Assemblea affinché questa provveda a sostituire i mancanti.

**xxxviii.** Le disposizioni relative ai libri sociali obbligatori sono contenute nell'art.15 del Codice del Terzo settore; quelle relative al registro dei volontari si trovano all'art.17, c.1, dello stesso Codice.

**xxxix.** Ciò in base a quanto disposto dall'art.33, c.3, del Codice del Terzo settore.

**xl.** Il bilancio di esercizio che la legge (in particolare l'art.20, c.1, del Codice civile e l'art.25, c.1, del Codice del Terzo settore) prevede come obbligatorio è il bilancio consuntivo. Il bilancio preventivo è invece facoltativo; diventa obbligatorio qualora lo si preveda in statuto.

**xli.** L'esercizio sociale può anche non coincidere con l'anno solare (1° gennaio-31 dicembre), ben potendo un'associazione decidere di avere un esercizio sociale a cavallo di due annualità (ad esempio con inizio 1° luglio e termine il 30 giugno).

**xlii.** Ex art.13, c.1, del Codice del Terzo settore, gli enti del Terzo settore (e quindi anche le ODV) devono redigere il bilancio di esercizio, il quale è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, se le entrate o i proventi annuali sono pari o superiori a 220.000 Euro.

Se invece le entrate o i proventi annuali dell'ente sono inferiori a 220.000 Euro, il bilancio può essere redatto nella forma del semplice rendiconto per cassa.

**xliii.** Applicando per analogia quanto dispone l'art.2364, c.2, del Codice civile in tema di società, è possibile prevedere, nel caso di particolari